



Consorzio Generale di Bonifica
del Bacino Inferiore del Volturno



REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

(approvato con deliberazione n. 432/ADN del 02/05/2011)

TITOLO I ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO - LE OPERE	2
Art. 1 Attribuzioni del Consorzio	2
Art. 2 Opere pubbliche di bonifica	2
Art. 3 Opere di bonifica di competenza privata	2
TITOLO II CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 4 Espropri e occupazioni per lavori	3
Art. 5 - Accesso ai fondi	3
Art. 6 Fasce di rispetto	3
Art. 7 Compensi	4
Art. 8 Manutenzione degli argini	4
Art. 9 Manutenzione delle opere private	4
Art. 10 Gravame a carico del fondo non più agricolo	5
Art. 11 Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private	5
Art. 12 Distinzione dei lavori e delle opere a carico dei privati	5
Art. 13 - Esecuzione lavori privati di manutenzione straordinaria ed opere di nuova inalveazione	5
Art. 14 -Procedure per inadempienze dei proprietari	6
SEZIONE II^ DISPOSIZIONI DI POLIZIA	6
Art. 15 - Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica	6
Art. 16 -Divieti	6
Art. 17 Concessioni	7
Art. 18 Contravvenzioni, accertamenti, misura delle pene, delle ammende e delle sanzioni	7
Art. 19 Agenti Accertatori	8
Art. 20 Verbali di contravvenzione	8
Art. 21 Sanzioni amministrative	8
Art. 22 Ripristino dello stato dei luoghi	9
Art. 23 Devoluzione dei proventi	9
Salvo disposizioni diverse dell'Autorità regionale, spettano al Consorzio i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento.	9
TITOLO III DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARE SEZIONE I^ OGGETTO E MODALITÀ DI RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARE Art. 24 Oggetto delle concessioni	10
Art. 25 Modalità e procedure per il rilascio di concessioni	10
Art. 26 Rilascio delle concessioni	10
SEZIONE II^ DISPOSIZIONI GENERALI	10
Art. 27 Termine della concessione	10
Art.28 Divieto di cessione	11
Art. 29 Riscossione corrispettivo di concessione	11
SEZIONE III^ PRESCRIZIONE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI	11
Art. 30 Diritti di terzi	11
Art.31 Esecuzione lavori	11
Art. 32 Riparazione danni	11
Art. 33 Manutenzione dell'opera	11
Art. 34 Responsabilità del Concessionario	11
Art. 35 Danni all'opera	11
Art. 36 Esigenze idrauliche	11
Art. 37 Durata della concessione	12
Art. 38 Corrispettivo di concessione	12
Art. 39 Trasferimento della proprietà	12
Art. 40 Deposito cauzionale	12
Art. 41 Trascrizione ipotecaria	12
Art. 42 Spese dell'atto	12
Art. 43 Esecuzione lavori d'ufficio	12
Art. 44 Inizio ed ultimazione dei lavori	12
Art. 45 Revoca della concessione	13
Art. 46 Prescrizioni tecniche	13
Art. 47 Accesso ai lavori ed alle opere	13
Art. 48 Foro competente	13
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE	13
Art. 49 Censimento delle Opere	13
Art. 50 Domanda in sanatoria	13

TITOLO I

ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO - LE OPERE

Art. 1 Attribuzioni del Consorzio

Il presente regolamento ha per oggetto le attività tese alla conservazione e alla tutela delle opere di bonifica ricadenti nel comprensorio consortile.

Nell'ambito delle suddette attività esso regola in particolare le funzioni di polizia idraulica attribuite al Consorzio, nelle aree comprese nel comprensorio consortile, dall'art.70 del R. D. 13 febbraio 1933, n.215 e disciplinate dagli artt. 132 e segg. Del R.D. 8 maggio 1904 n. 368, come modificato e integrato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, dal D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 e dalla legge regionale della Campania 10 gennaio 1983 n. 13.

Il Consorzio esercita le funzioni di polizia idraulica di cui al comma precedente:

- sulle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ricadenti nel perimetro consortile;
- sulle opere di bonifica di competenza privata atte ad assicurare lo scolo delle acque dai fondi e a garantire la piena efficienza delle opere pubbliche di bonifica.

Art. 2 Opere pubbliche di bonifica

Sono opere di bonifica consorziali tutti gli impianti consorziali, gli invasi, le canalizzazioni principali e secondarie di scolo e i relativi manufatti, nonché tutte le opere di irrigazione, di sistemazione idraulica e idraulico-agraria e le piste di servizio.

Art. 3 Opere di bonifica di competenza privata

Le opere di bonifica di competenza privata sono, come previsto dall'art. 14 della Legge Regionale 25 febbraio 2003 n. 4, quelle minori, la cui realizzazione e la cui manutenzione ricadono a carico dei proprietari privati, atte ad assicurare lo scolo delle acque dai fondi e ad evitare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

TITOLO II
CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 Espropri e occupazioni per lavori

Gli espropri e le occupazioni temporanee e permanenti, necessarie per assicurare la conservazione delle opere di bonifica, sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 5 - Accesso ai fondi

Il personale dell'Ufficio Tecnico consorziale incaricato della attuazione di interventi di bonifica può accedere nelle proprietà private confinanti con le opere di bonifica, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari. Il Consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà consorziale, di qualunque danno causato al fondo dal personale dell'Ente nell'adempimento degli anzidetti incarichi.


Art. 6 Fasce di rispetto

Lungo entrambi i lati di tutti i canali consorziali sono istituite, ai sensi dell'art. 133 del R. D. 8 maggio 1904 n. 368, fasce di rispetto che si estendono dal ciglio, quando i canali corrono incassati, ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, quando i canali sono arginati. Dette zone sono riservate al deposito delle erbe derivanti dai diserbamenti, al deposito delle materie di spurgo nonché al transito sia di mezzi meccanici impiegati nei lavori di bonifica, sia del personale consorziale di vigilanza e di custodia. Per i canali incassati, la zona di rispetto è stabilita in metri 10 dal ciglio superiore della scarpata. Per i canali arginati, la zona di rispetto è stabilita in metri 10 dal piede esterno dell'argine. Tale zona deve essere mantenuta anche in caso di allargamento dei canali.

All'interno della fascia di rispetto, ogni realizzazione di opere, anche interrato, deve essere formalmente autorizzata dal Consorzio. Ai sensi della vigente normativa in materia, è fatto divieto assoluto:

- a) di realizzare opere fisse (fabbricati, recinzioni ecc.) entro la fascia di m. 4,00 dal ciglio della scarpata o piede arginale esterno, a prescindere dal confine del sedime demaniale idraulico;
- b) di realizzare piantagioni, siepi e movimenti di terreno entro la fascia di m. 2,00 dal ciglio della scarpata o piede arginale esterno, a prescindere dal confine del sedime demaniale idraulico;

Di seguito si riporta uno schema sinottico estremamente semplificato, con evidenza delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e relativi aspetti autorizzativi.



In caso di costruzione di nuovi canali, di nuovi tratti di essi o di allargamento di canali già esistenti, s'intende che l'occupazione dei terreni all'uopo necessari viene fatta con la clausola della costituzione di servitù su detta zona. Gli agenti consorziali hanno anche il diritto di percorrere liberamente i canali ed i fossi di scolo privati lungo le relative arginature; a tale scopo i proprietari ed affittuari interessati sono obbligati ad eliminare ogni ostacolo che impedisca o renda soltanto meno agevole il libero transito agli agenti ed inoltre a mantenere sempre falciate le erbe nascenti sulle fasce di rispetto.

Art. 7 Compensi

Nessun compenso è dovuto per il deposito dei materiali di espurgo e delle erbe derivanti dai diserbamenti nelle fasce di rispetto, né il frontista può pretendere indennizzi di sorta per il taglio o il danneggiamento di siepi, di rami degli alberi o comunque per la rimozione di altri ostacoli che, nel predetto spazio vincolato, impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l'impiego di mezzi meccanici. Quando il canale corre lungo una strada, il frontista del lato opposto è obbligato a ricevere tutte le materie di espurgo e di diserbo dalla propria parte, senza compenso alcuno, se non quando si occupi, con dette materie, una estensione maggiore della zona di rispetto. In questo caso, il compenso concerne soltanto la maggiore occupazione.

Art. 8 Manutenzione degli argini

Gli argini dei canali consorziali di bonifica e le piste di servizio servono, di massima, solo per il contenimento delle acque e per il transito dei mezzi e del personale consortile addetto alle attività di bonifica e sono perciò mantenuti dal Consorzio. Le piste che, a seguito di formale consegna, hanno acquistato il carattere di strada pubblica, il mantenimento spetta agli Enti interessati.

Art. 9 Manutenzione delle opere private

I proprietari o affittuari dei terreni inclusi nel comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica debbono eseguire e

mantenere nei fondi stessi tutte indistintamente le opere di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi, occorrenti ad assicurare lo scolo acque ed a non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica. Sono richiamate al riguardo le disposizioni dell'art. 140 del regolamento 8 maggio 1904 n. 368, l'art.14 della Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2003 e degli art. 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942 n. 183.

Principalmente i proprietari o affittuari devono:

- a. tener sempre ben espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nella canalizzazione consorziale;
- b. aprire tutti i fossi necessari ad assicurare il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadono nei corsi di acqua;
- d. tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua, che, sporgenti su detti corsi d'acqua, producano difficoltà al servizio o ingombro al transito;
- e. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte, d'uso particolare e privato, di uno o più proprietari.

Art. 10 Gravame a carico del fondo non più agricolo

Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni limitrofi. Qualora, per ottemperare a tale obbligo, si rendano necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese sono a carico del proprietario del fondo con mutata destinazione.

Art. 11 Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private.

Il Consorzio, nei confronti delle opere di competenza privata, ha i seguenti compiti:

- a. accertare la necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di nuova inalveazione;
- b. emettere ordinanza a carico degli interessati perché provvedano alla esecuzione delle opere di cui alla lettera a);
- c. esaminare i ricorsi eventualmente presentati, in merito alle ordinanze, dagli interessati, conciliando le eventuali divergenze sorte fra i consorziati e deliberare i provvedimenti relativi;
- d. progettare le opere manutentorie e di nuova inalveazione ritenute necessarie agli scopi della bonifica;
- e. determinare il riparto della spesa fra le proprietà dei terreni interessati all'esecuzione dei lavori di competenza privata;
- f. verificare e sanzionare le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 140 del R. D. 368/1904 e agli artt. 16 e 17 del presente regolamento.

Art. 12 Distinzione dei lavori e delle opere a carico dei privati

I lavori e le opere a carico dei privati sui fossi di scolo comuni, si distinguono, ai fini della competenza ad eseguirli, in:

- a. lavori di manutenzione ordinaria: espurgo dei fossi, lievi ritocchi di sponda, diserbo, estirpamento ceppaie, siepi, piante, rimozione di impedimenti al corso delle acque ed al transito lungo le sponde dei colatori, piccole riparazioni di manufatti e simili;
- b. lavori di manutenzione straordinaria: quelli richiesti per una maggiore funzionalità dei fossi e consistenti nell'ampliamento della sezione, nella sistemazione della livelletta di fondo, nel ridimensionamento di manufatti e simili;
- c. opere di nuova inalveazione: quelle intese ad accorciare il percorso dei fossi o ad scavarne dei nuovi per migliorare le condizioni di deflusso delle acque.

Art. 13 - Esecuzione lavori privati di manutenzione straordinaria ed opere di nuova inalveazione

I lavori di manutenzione straordinaria e l'esecuzione di opere di nuova inalveazione, possono essere, a richiesta ed a spese degli interessati, progettati ed eseguiti dal Consorzio, il quale predispose la relativa perizia con il preventivo di spesa ed il riparto della medesima a carico degli interessati stessi, dando poi corso alle opere mediante appalto o cottimo fiduciario. In occasione della esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria il Consorzio, quando lo

ritenga opportuno, può disporre, a spese degli interessati, alcune modanature permanenti in calcestruzzo sul fondo e sulle sponde del colatore, in modo da fissare definitivamente le caratteristiche del canale, allo scopo di facilitarne le successive opere di manutenzione e rendere più facile e pronta la sorveglianza e il controllo degli interessati e del Consorzio.

Art. 14 -Procedure per inadempienze dei proprietari

In caso di inadempienza da parte dei privati interessati alla esecuzione delle opere di competenza privata, tanto di manutenzione ordinaria che straordinaria, quanto di nuova inalveazione, il Consorzio - ravvisatane la necessità - procede coattivamente con le modalità seguenti:

- a. Per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria emette ordinanza di esecuzione a tutti i proprietari interessati, fissando le relative modalità ed i termini entro i quali i lavori debbono essere eseguiti, facendo predisporre, se necessario, la modanatura del fosso di scolo. Qualora i proprietari non diano corso alle opere nei termini fissati, ottenuta l'autorizzazione dal competente Organo Regionale, il Consorzio di Bonifica - ai sensi della legge 12 febbraio 1942 n.183 - dispone per l'immediata esecuzione mediante cottimo fiduciario. Ultimato il lavoro, liquida la spesa e provvede al relativo riparto a carico degli interessati. Invita quindi i proprietari interessati a provvedere al rimborso della quota di spesa ad ognuno di essi spettante, entro un termine massimo di giorni 30, trascorso il quale, dispone per l'emissione dei ruoli esecutivi di rimborso, da effettuarsi in sei rate consecutive, sulla base della quota spettante ad ogni interessato, maggiorata del 10% per spese ed interessi di mora, oltre agli aggi d'esazione.
- b. Per le opere di nuova inalveazione, emessa l'ordinanza di esecuzione analoga a quella prevista alla precedente lettera a) e qualora gli interessati omettano di eseguire i relativi lavori, richiede al competente Organo Regionale l'autorizzazione prescritta dalla legge 12 febbraio 1942 n.183, ottenuta la quale dispone per l'esecuzione dei lavori stessi mediante appalto o cottimo fiduciario. Per il rimborso delle spese procede poi secondo quanto fissato alla precedente lettera a). Ogni spesa sostenuta dal Consorzio per la esecuzione delle opere contemplate nella presente sezione è garantita, a norma di legge, da privilegio speciale sopra il fondo migliorato, previa iscrizione nel Registro tenuto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai termini dell'art. 9, lett. c) del R.D.L. 29 luglio 1927 n.1509, convertito nella legge 5 luglio 1928 n.1760. Il Consorzio può provvedere a tale iscrizione, ogni qualvolta il rimborso venga rateato o differito.

SEZIONE II^A **DISPOSIZIONI DI POLIZIA**

Art. 15 - Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica

Per la conservazione delle opere di bonifica si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VI del Regolamento sulle bonifiche, approvato con R.D. 8 maggio 1904 n.368 e successive modificazioni, fatte salve le integrazioni e precisazioni risultanti dal presente Regolamento.

Art. 16 -Divieti

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica ivi comprese le opere di cui all'art.2:

1. qualsiasi piantagione o coltivazione o movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto (marezzane), fissate al precedente art. 6; qualsiasi apertura di fossi, scoline, cunette e qualsiasi altro scavo nelle zone anzidette;
2. costruzione di qualsiasi fabbricato o addizione a quelli esistenti, a distanza minore di quella prevista dall'art. 6;
3. la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di m.50 dal ciglio dei canali e dal piede esterno degli argini;
4. qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni date ad essi dalle opere della bonifica, o in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonifica stessa;
5. qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, o anche

- indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi dipendenza della bonifica;
6. qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica, col getto o cadute di materie terrose, pietre, erbe, acque o qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezioni di aria ed a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
 7. qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
 8. qualunque ingombro o deposito di materie come sopra, sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
 9. l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate od altre dipendenze delle opere stesse;
 10. qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata, volta per volta, con provvedimento dell'Autorità competente;
 11. la costruzione di varchi, cavedani o di qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
 12. l'attraversamento degli alvei, dei canali con bestiame, come pure l'attraversamento ed il pascolo di animali di ogni specie sulle sommità, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e sulle marezzane;
 13. la macerazione della canapa, del lino e di qualsiasi altro prodotto nei canali consorziali;
 14. lo scarico di acque reflue non depurate;
 15. il deposito di materiali di rifiuto di qualsiasi genere nell'alveo, sulle sponde, sugli argini e sulle fasce di rispetto.

Art. 17 Concessioni

E' vietato, a chi non ne ha ottenuta la formale concessione, a norma del successivo titolo III del presente Regolamento:

1. variare o alterare canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
2. costruire ponti, passerelle, chiaviche, botte, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
3. costruire qualsiasi fabbrica o qualunque addizione a quelle esistenti, a distanza minore di quella regolata dall'art. 6 del presente Regolamento;
4. scavare maceratoi a distanza minore di m.12 dal ciglio dei canali o dal piede esterno degli argini ed introdurre, nei canali, l'acqua di vuotatura dei maceri;
5. derivare o prelevare acqua dai canali consorziali, per qualsiasi scopo, anche in via occasionale;
6. immettere nella canalizzazione consorziale acque di fognatura bianche o depurate;
7. immettere nei canali consorziali acque con mezzi artificiali;
8. costruire rampe di ascesa ai corpi nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
9. transitare sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli in genere e, in particolare, con autocarri;
10. estrarre terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
11. depositare, anche temporaneamente, qualunque materia sugli argini, scarpate e zone di rispetto;
12. percorrere con natanti gli specchi d'acqua consortili e realizzare attracchi o pontili per i natanti.

Art. 18 Contravvenzioni, accertamenti, misura delle pene, delle ammende e delle sanzioni

Nel caso di violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17 si intima verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro e, se occorre, si procede con l'intervento della forza pubblica, a richiesta dell'agente autorizzato ad accertare la violazione. Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alle persone che siano obbligate in solido a subire la sanzione prevista per la violazione stessa.

Ancorché sia avvenuta la contestazione immediata ai sensi del comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.

Salve ed impregiudicate le ragioni del Consorzio e dei terzi, le violazioni e le contravvenzioni alle disposizioni di polizia relative alla conservazione delle opere di bonifica ed alla difesa delle acque dagli inquinamenti sono accertate e punite in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II, del Titolo VI del già citato Regolamento 8 maggio 1904 n.368 e successive modificazioni, nonché:

- nell'articolo 632 C.P. (deviazione di acque);
- nell'art.635 C.P. (danneggiamenti);

- negli articoli 439, 440, 452 C.P. (avvelenamenti di acque);
- nell'articolo 674 C.P. (getto pericoloso di cose);
- nell'articolo 249 del T.U. 27 luglio 1934 n.1265 (legge sanitaria);
- negli articoli 6, 9, 10 della legge 8 ottobre 1931 n.1604 (sulla pesca).

Art. 19 Agenti Accertatori

Ai termini dell'art.70 del R.D. 13 febbraio 1933 n.215, il personale incaricato dal Consorzio della sorveglianza e della custodia delle opere di bonifica, regolarmente abilitato e munito di tesserino di riconoscimento, è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme di polizia idraulica. Il contravvenuto non può opporsi, per nessuna ragione, agli agenti accertatori consorziali nell'espletamento delle loro funzioni. Ha invece il diritto di far risultare a verbale le dichiarazioni di cui chiede l'inserzione.

Art. 20 Verbali di contravvenzione

I verbali di contravvenzione devono essere tempestivamente rimessi dall'agente accertatore all'Amministrazione consortile. I verbali sono scritti su carta libera e debbono contenere:

1. L'indicazione di giorno, mese, anno e ora in cui sono redatti;
2. nome, cognome e qualifica di chi li redige;
3. descrizione del fatto cui si riferisce la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove o indizi a carico del trasgressore, qualora ne esistano;
4. nome, cognome, domicilio o residenza abituale del/i trasgressore/i, quando queste circostanze siano accertate dall'agente che eleva la contravvenzione e le dichiarazioni rese dai trasgressori, se presenti all'atto dell'accertamento, che possono essere dai medesimi sottoscritte;
5. indicazione e descrizione delle cose connesse alla contravvenzione;
6. intimazioni fatte ai trasgressori;
7. provvedimenti proposti all'Amministrazione consortile;
8. firma dell'agente accertatore.

L'Amministrazione Consortile provvede a inviare il verbale di contravvenzione al trasgressore, il quale potrà addivenire, qualora il fatto non rientri nell'ambito penale e sempreché egli abbia desistito dalla sua opera abusiva, alla conciliazione della contravvenzione, mediante versamento di una somma pari ad 1/3 del massimo della sanzione e al risarcimento dell'eventuale danno. Nei casi in cui il fatto sia ritenuto di contenuto penalmente perseguibile, l'Amministrazione Consortile provvede ad inoltrare il relativo verbale alla competente Autorità, corredandolo delle proprie osservazioni e proposte.

Art. 21 Sanzioni amministrative

Le sanzioni pecuniarie amministrative a carico di chi commette infrazioni al presente Regolamento, disattendendo in particolare a quanto previsto dagli artt. 18 e 19, vengono applicate con addebito di una somma complessiva compresa tra € 50,00 e € 500,00, in dipendenza della gravità dell'infrazione.

L'addebito di cui al comma precedente viene disposto con provvedimento del Presidente del Consorzio, adottato a seguito del verbale elevato dal personale di sorveglianza e notificato al trasgressore, sulla base dell'istruttoria dell'eventuale ricorso da questi prodotto entro 30 (trenta) giorni dalla notifica e di conseguente deliberazione della deputazione amministrativa.

Gli importi indicati si intendono raddoppiati in caso di recidiva.

Art. 22 Ripristino dello stato dei luoghi

Nel caso di danneggiamenti accertati che comportano la necessità del ripristino delle cose danneggiate da parte del responsabile, il Consorzio trasmette al contravventore una copia del verbale di accertamento, unitamente all'indicazione delle opere da eseguirsi e del calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte, ordinando il ripristino delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'applicazione della legge e del presente regolamento, mediante deliberazione della deputazione amministrativa.

Nello stesso provvedimento è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che in mancanza si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e se il contravventore non sia conosciuto.

La sorveglianza sulla buona esecuzione dei lavori ordinati, anche se eseguita a cura del contravventore, è a cura del Consorzio.

Art. 23 Devoluzione dei proventi

Salvo disposizioni diverse dell'Autorità regionale, spettano al Consorzio i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE

SEZIONE I^ OGGETTO E MODALITÀ DI RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE

Art. 24 Oggetto delle concessioni

Possano formare oggetto di concessione precaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del presente regolamento le opere, gli atti o i fatti interessanti i canali consorziali e le loro pertinenze previsti nell'allegata Tabella A che fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 25 Modalità e procedure per il rilascio di concessioni

Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di concessione precaria, deve farne regolare domanda in carta semplice, descrivendo dettagliatamente le opere per le quali l'autorizzazione viene richiesta e producendo all'occorrenza gli elaborati illustrativi delle opere stesse redatti da un tecnico abilitato. Gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale concessione assumono il carattere di abusi e contro i trasgressori si procede a termini, sia di legge, sia del presente Regolamento. Il termine del procedimento per il rilascio degli atti suddetti è fissato in giorni 45 dalla data di ricezione.

La domanda deve inoltre contenere l'indicazione dell'opera di bonifica interessata e la località, catastalmente individuata, in cui si intendono eseguire le opere o compiere le attività.

L'accoglimento delle domande di autorizzazione è rimesso in ogni caso al potere discrezionale dell'Amministrazione consortile.

Il richiedente è tenuto a versare le spese di istruttoria che saranno comunicate dal Consorzio all'atto di ricezione della domanda.

All'istruttoria della domanda provvede l'Ufficio tecnico consortile il quale, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, esprime il proprio parere motivato sull'accogliibilità della domanda stessa e sulle condizioni a cui debba essere subordinato l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

Le condizioni particolari proposte dall'Ufficio tecnico consortile, nonché quelle eventualmente prescritte dalle Autorità interessate sono riportate in un atto formale adottato dalla Deputazione Amministrativa, al seguito del quale l'autorizzazione viene notificata al richiedente, unitamente alle condizioni a cui la medesima è rilasciata. Analoga procedura è adottata per eventuali provvedimenti di diniego dell'autorizzazione, che devono contenere le motivazioni che abbiano determinato il diniego.

Il rilascio dell'autorizzazione del Consorzio avviene con salvezza di ogni altra autorizzazione di competenza di altri Enti e Autorità eventualmente occorrente.

Art. 26 Rilascio delle concessioni

Salvo casi particolari, gli atti di concessione vanno intestati alle ditte proprietarie degli immobili in relazione ai quali la concessione viene rilasciata. Le condizioni particolari, riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della concessione stessa e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica, sono fissate in appositi atti di concessione da conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare di quelle dettate dal R.D. 8 maggio 1904 n.368. Detti atti sono da convenirsi con ogni ditta concessionaria, prima del rilascio della concessione o del suo eventuale rinnovo.

SEZIONE II^ DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27 Termine della concessione

La concessione precaria ha termine per decadenza o per revoca da parte del Consorzio, o per rinuncia da parte della ditta concessionaria. La revoca e la rinuncia dovranno essere notificate alla controparte mediante lettera raccomandata A.R.

Art.28 Divieto di cessione

E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni precarie.

Art. 29 Riscossione corrispettivo di concessione

Per la riscossione dei corrispettivi di concessione, di cui al successivo art. 38, possono essere emessi, dal Consorzio concedente, i relativi ruoli determinati sulla base della tabella allegata al presente regolamento e aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, con le stesse modalità seguite per i contributi ordinari, ai quali essi possono di norma essere associati.

SEZIONE III^A

PRESCRIZIONE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Art. 30 Diritti di terzi

Il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.

Art.31 Esecuzione lavori

Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale rimane il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.

Art. 32 Riparazione danni

Il Concessionario - sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse - non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire - a proprie spese e nel termine stabilito - tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre a riparazione dei danni suddetti. Qualora il Concessionario non ottemperi, il Consorzio provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori.

Art. 33 Manutenzione dell'opera

Alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto, può intervenire, d'ufficio, il Consorzio.

Art. 34 Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario - che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso, il Concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.

Art. 35 Danni all'opera

Il Consorzio non assume nessuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare - anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze - all'opera oggetto di concessione. A tal proposito il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.

Art. 36 Esigenze idrauliche

Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché

ha facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare - a spese del concessionario - l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, totalmente, o parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.

Art. 37 Durata della concessione

La concessione è accordata per una durata non superiore al decennio. Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla - a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno - mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In caso di inadempienza del concessionario, provvede d'ufficio, il Consorzio. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà di ritenere, in nome e per conto dello Stato o della Regione, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.

Art. 38 Corrispettivo di concessione

Il concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, un corrispettivo in denaro. Detto corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Consorzio, ed il concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione: rinuncia da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.

Art. 39 Trasferimento della proprietà

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di concessione, questa decade automaticamente. Al riguardo, il concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, le generalità complete e il domicilio dei subentranti, coi quali il Consorzio provvederà a concordare "ex novo" le condizioni del rilascio di una nuova concessione.

Art. 40 Deposito cauzionale

Il concessionario deve versare al Tesoriere dell'Ente, prima dell'inizio dei lavori, una somma fissata dal Consorzio, a titolo di cauzione infruttifera; restituibile soltanto all'atto della revoca (salvo l'ipotesi di cui al successivo art.45), scadenza o rinuncia della concessione, dedotti gli eventuali crediti nel frattempo maturati a favore del Consorzio stesso. Tale cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Art. 41 Trascrizione ipotecaria

Il concessionario deve prestarsi, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Consorzio, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione precaria, ai fini della eventuale trascrizione della concessione stessa presso il competente Ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari. Nel caso in cui il concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo la concessione decade, a rischio e spese dell'inadempiente.

Art. 42 Spese dell'atto

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione - bolli, registrazioni, imposte, tasse, trascrizione ipotecaria, sopralluoghi, copia di atti e quant'altro occorresse - sono a carico del concessionario.

Art. 43 Esecuzione lavori d'ufficio

Le spese relative a qualsiasi lavoro dovuto eseguire d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rufuse dal concessionario. In caso di inadempienza, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e di inadempienze riscontrate.

Art. 44 Inizio ed ultimazione dei lavori

Prima di iniziare i lavori oggetto di concessione, il concessionario deve prendere accordi con l'Ufficio Tecnico

consorziale per i preventivi accertamenti del caso e, non appena ultimati i lavori stessi, deve darne avviso al detto Ufficio per i necessari riscontri.

Art. 45 Revoca della concessione

La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione comporta la revoca di diritto della concessione stessa e la perdita del deposito cauzionale.

Art. 46 Prescrizioni tecniche

I lavori debbono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal concessionario ed approvati dal Consorzio. Sia nell'atto esecutivo, sia durante l'esercizio della concessione, nessuna variante può essere apportata. Dovranno inoltre essere osservate tutte le ulteriori prescrizioni tecniche particolari, fissate dal Consorzio nell'atto di concessione.

Art. 47 Accesso ai lavori ed alle opere

Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate, alle opere ed ai lavori, oggetto di concessione, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.

Art. 48 Foro competente

Per ogni effetto, derivante dal rilascio della concessione e per ogni eventuale controversia ad essa relativa, il concessionario deve assoggettarsi alla competenza del Foro di Santa Maria Capua Vetere.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 49 Censimento delle Opere

Il Consorzio provvederà entro 2 anni dall'approvazione del presente regolamento, ad effettuare il censimento delle opere, definendo entro lo stesso periodo le opere che posseggono regolare concessione e quelle da regolarizzare.

Art. 50 Domanda in sanatoria

Secondo le disposizioni del presente regolamento il consorziato proprietario di manufatti privi dell'autorizzazione di cui all'art. 25 dovrà formulare apposita domanda di concessione "in sanatoria", dalla quale dovrà evincersi la compatibilità idraulica del manufatto stesso.

Tutte le opere incompatibili con il sistema idrografico dovranno essere rimosse.